

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2012, proposto da: Ulderico Pacia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Tarsitano e Arturo Iaione, con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Durazzo,1c/o avv. Luciano Bello;

contro

Sindaco del Comune di Atripalda;

Comune di Atripalda, in persona del Sindaco legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vetrano, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, c/o avv. Antonio Brancaccio largo Dogana Regia 15;

nei confronti di

Luigi Truccia, Antonio Iannaccone, Giuseppe Spagnuolo, Antonio Preziosi, Dimitri Musto;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Art.51 - Laboratorio di democrazia paritaria, in persona del suo legale rappresentante p. t. Angela Ronchini, con sede in Brescia, Via G. Pascoli n. 3 ed il Movimento italiano donne attive in politica, (M.I.D.ATT.) in persona del suo presdidente Tiziana Fraterrico, con sede legale in Momza, Via Manzoni n. 36, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Greco, con domicilio eletto presso Daniela Greco in Salerno, c/o Segreteria Tar;

per l'annullamento

del decreto sindacale 6273/12 del 18.5.2012 relativo alla nomina dei componenti della giunta comunale; di ogni atto connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Atripalda;

Visto l'atto di intervento delle associazioni sopra indicate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso, notificato in data 5 luglio 2012 e depositato il 13 luglio 2012, il ricorrente, consigliere comunale eletto nelle liste di maggioranza del comune di Atripalda, impugnava il decreto sindacale prot. n. 6273 del 18/05/2012 di nomina della nuova Giunta, verbalizzato nella delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21/05/2012, assumendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione degli art. 51 Cost., dell'art. 6 TUEL d.lgs. 267/2000 e

dell'art. 31 dello Statuto del Comune di Atripalda, nonchè per eccesso di potere per violazione di autolimiti, sviamento, falsità del presupposto motivazionale ed illogicità manifesta.

Deduceva, in particolare, il ricorrente che l'assenza in Giunta di rappresentanti del genere femminile in quanto composta interamente da assessori di sesso maschile (cd. monogenere) non garantisse il rispetto del principio costituzionale sancito all'art. 51 Cost. di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, così come specificato in particolare dall'atto fondamentale del Comune.

- 2. Si è costituito in giudizio il Comune di Atripalda, resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso per difetto di giurisdizione, attesa l'insindacabilità degli atti politici sancita dall'art.7 cpa, tra cui rientrerebbe anche il decreto sindacale di nomina della Giunta comunale, nonchè sotto gli ulteriori profili del difetto di legittimazione e carenza di interesse del ricorrente. Nel merito, resistendo alle censure avversarie, la difesa dell'ente ha ribadito la legittimità dell'atto di nomina dell'esecutivo comunale, specie alla stregua della mancanza di immediata precettività dell'art. 51 Cost e dell'ordito motivazionale del provvedimento, ove si è fatto rilevare la non perseguibilità delle pari opportunità, dovendo prioritariamente vertere la designazione degli assessori su persone con pregressa esperienza politica e/o amministrativa.
- 3. Con atto di intervento del 6 settembre 2012 si costituivano in giudizio ad adiuvanaum le associazioni art. 51- Laboratorio di democrazia paritaria e Movimento italiano donne attive in politica M.I.D.ATT, che in quanto enti esponenziali dell'interesse diffuso

alla parità di genere, annoverato tra gli scopi fondanti perseguiti e tutelati dei rispettivi atti costitutivi e statutari, eccepivano l'illegittimità del decreto sindacale prot. n. 6273 del 18/05/2012 perchè illegittimo in quanto contrastante con gli artt. 3, 51 e 117, comma 7, Cost.; con l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 1 Dlgs 11/04/2006 n.198;

I controinterressati assessori comunali non si costituivano in giudizio benchè il ricorso fosse stato a tutti regolarmente notificato.

Alla pubblica udienza del giorno 25 ottobre 2012, udite le parti presenti come da verbale d'udienza, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

- 1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa comunale.
- 1.1 L'inammissibilità viene dedotta, in primo luogo, sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice adito, affermandosi la riconducibilità dell'atto sindacale di nomina degli assessori alla categoria degli atti politici, insindacabili dal potere giurisdizionale in quanto emanati nell'esercizio del potere politico alla stregua di quanto disposto dapprima dall'art. 31 T.U. del Consiglio di Stato n. 1054 del 1924 e poi dall'attuale art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010.

L'assunto difensivo non merita accoglimento, ritenendo il Collegio di aderire alla ferma giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in relazione al principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale sancito agli artt. 24-103-113 Cost., restringe ad un *numerus uausus* la

categoria degli atti sottratti al sindacato del giudice, in quanto espressione di scelte libere nel fine e finalizzati alla tutela di primari interessi dello Stato. La insindacabilità si giustifica, sotto il profilo soggettivo, in ragione della provenienza degli atti da organi aventi rilievo Costituzionale preposti all'indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica e, sotto il profilo oggettivo, in ragione del contenuto concernente la costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e coordinata applicazione (ex mutis ord. CdS, sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3992 Sez. IV, n. 1397 del 12.3.2001 e n. 217 del 29.9.1996).

Detti caratteri soggettivi e oggettivi, che sottraggono l'atto politico al controllo giurisdizionale al fine di evitare l'ingerenza del potere giudiziario in altri poteri (Cass. SS.UU. 18 maggio 2006, n.11623) non possono ravvisarsi nell'atto con cui il Sindaco provvede alla scelta dei membri dell'organo esecutivo del comune.

Né le considerazioni svolte possono essere incrinate dalla constatazione del mutato assetto dei rapporti istituzionali tra Stato ed Autonomie territoriali e locali alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, che secondo alcuni dovrebbe condurre ad una rivisitazione della categoria degli atti politici. Occorre infatti ribadire che il principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (art.113 Cost.) ha valenza generale e concerne tutte le amministrazioni, anche a rilievo autonomo e di elevato rango costituzionale, per cui deroghe al principio possono ammettersi purché ancorate a norme di carattere costituzionale. Detto ancoraggio non è ravvisabile rispetto all'atto sindacale di nomina della Giunta comunale, in ragione dell'autonomia pure

riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali. La stessa Costituzione all'art.117, nel ripartire la competenza legislativa tra Stato e Regioni, assegna alla competenza legislativa statale in via esclusiva la materia della "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e Città metropolitane", subordinando, dunque, l'autonomia riconosciuta dall'art.114 Cost., comma 2, non solo ai principi costituzionali ma, come poi chiarisce la L. n.131 del 2003 (cd. legge La Loggia) anche ai principi generali in tema di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art.117, secondo comma, lettera p) della Costituzione (v. sent. CdS, sez.V, 23 gennaio 2007, n.209).

Dunque emerge la scelta legislativa di un modello di governo locale unitario, definito in termini omogenei e sottratto alle più differenti scelte autonome, cui è invece affidata la disciplina dell'organizzazione degli enti locali, attraverso l'esercizio di autonomia normativa (statutaria e regolamentare) ma pur sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento (sanciti a livello costituzionale e di legislazione ordinaria) di cui si è detto.

Alla luce delle considerazioni svolte il Sindaco non può ritenersi organo di rilievo costituzionale.

Nè tantomeno, sotto il profilo oggettuale, l'atto di nomina degli assessori comunali può essere inteso come un atto non amministrativo involgente scelte di carattere politico, atteso che esso «non contiene scelte programmatiche ne individua i fini da perseguire neu azione di governo con relativi contenuti, non costituendo, dunque, atto (di indirizzo) politico e neppure airettiva di vertice deu attività amministrativa» (v. Tar Campania Napoli I, n. 1985/2011).

L'elevato contenuto discrezionale che connota le valutazioni di opportunità che ispirano la composizione della Giunta e l'individuazione dei suoi membri, in ragione del rapporto di natura fiduciaria che si instaura tra assessori e Sindaco, rende agevole l'inquadramento dell'atto di nomina dell'organo giuntale tra quelli di alta amministrazione, come tale non svincolato dal raggiungimento di predeterminati obiettivi e con conseguente sottoposizione al sindacato giurisdizionale sotto il profilo non dell'opportunità della scelta ma dell'osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere (sia pur latamente) discrezionale, e, dunque, con riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza motivazionale.

Ne consegue la piena ammissibilità del ricorso, scrutinabile dal giudice amministrativo in quanto relativo ad un atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, a fronte del quale non possono non configurarsi posizioni di interesse legittimo in relazione al rispetto dei parametri di legittimità procedimentale e sostanziale che delimitano l'esercizio del potere sindacale.

1.2 L'inammissibilità del ricorso viene altresì dedotta sotto il profilo del difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente. A giudizio della difesa del Comune resistente, non sussisterebbe in capo al ricorrente una posizione sostanziale qualificata e differenziata, pregiudicata in conseguenza del decreto sindacale di nomina della Giunta comunale di Atripalda. Secondo l'assunto difensivo, infatti, la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare atti dell'ente può ravvisarsi solo ove si contesti una lesione diretta delle loro prerogative, ossia del munus loro riconosciuto dall'ordinamento, mentre nel caso di specie il

ricorrente consigliere comunale è stato posto in condizione di adempiere al mandato ricevuto.

Tale prospettazione non può essere condivisa dal Collegio.

In primo luogo occorre evidenziare che la legittimazione generale dei consiglieri comunali ad impugnare il provvedimento di nomina degli assessori si rinviene già nell'art. 47 D.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ove si prevede che la designazione dei membri della Giunta municipale possa ricadere sui consiglieri comunali, qualificandone in tal modo la relativa posizione rispetto al quivis de peputo. I consiglieri comunali sono, dunque, portatori di un interesse non di mero fatto, bensì concreto e differenziato a che il Sindaco, nella nomina dei componenti dell'organo giuntale, rispetti tutte le cogenti disposizioni normative che indirizzano e conformano il relativo potere.

Detta legittimazione si specifica ulteriormente attraverso la previsione statutaria (art.31) che impegna l'azione dell'ente ad adottare tutte le misure per attuare e garantire la pari opportunità tra uomini e donne, in particolare, promuovendo la presenza della rappresentanza femminile nella Giunta municipale, atteso che può configurarsi in capo ai consiglieri comunali di entrambi i sessi uno specifico interesse ad agire per garantire l'attuazione delle disposizioni dello Statuto comunale, che costituisce riflesso della fondamentale funzione normativa consiliare (v. sent. Tar del Lazio, sez. II n. 6673/2011).

Inoltre, va rilevato che nell'attuale quadro giuridico in cui operano le autonomie locali, l'attuazione del *munus* del consigliere comunale passa necessariamente attraverso le reciproche interrelazioni che scaturiscono dall'attività di confronto e collaborazione

istituzionale tra gli organi fondamentali dell'Ente. In particolare, l'art. 48 TUEL individua nella Giunta l'organo esecutivo, deputato alla attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, mentre l'art. 42, comma 3, prevede la partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, adeguamento e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e singoli assessori.

Ciascun consigliere ha dunque uno specifico interesse qualificato e differenziato affinchè la scelta dei componenti della giunta avvenga nel rispetto dei criteri conformativi dell'esercizio del potere di nomina, in modo tale da consentire agli stessi di avvalersi, nell'esercizio del munus affidatogli dal corpo elettorale, dell'apporto qualificato e variegato di esperienze e professionalità dell'organo esecutivo cui è affidato, tra l'altro, il compito di tradurre in indirizzi specifici gli obiettivi fissati in termini generali dal Consiglio.

In ultimo luogo, come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, l'azione con cui si il singolo consigliere comunale fa valere la pretesa alla legittimità dell'attività degli organi comunali è altresì strumentale alla tutela della propria immagine, essendo egli portatore di un personale interesse morale a ricorrere quale componente di una istituzione che, verso l'esterno, opera - nel complesso- nel rispetto della legge (Tar Lecce, prima sezione, 12 maggio 2006, n. 2573) e dei valori costituzionali fondanti, tra i quali senz'altro un ruolo di primario piano è ascritto al principio di parità di genere (art. 51 Cost.).

Ne emerge un quadro in cui, sul piano delle tutele, risulta definito l'interesse giuridicamente qualificato e differenziato dei consiglieri comunali posto a fondamento della legittimazione ad agire sia ove vengano in rilievo atti incidenti sul diritto all'ufficio e sia ogni qual volta si tratti di contestare in sede giurisdizionale la legittimità dell'azione degli organi politici dell'ente di appartenenza sotto ogni profilo, in ragione di un interesse giuridicamente rilevante di ciascun consigliere comunale ad impedire che l'organo politico di riferimento istituzionale agisca in spregio al principio di legalità sostanziale. (cfr. Tar Puglia Lecce 24.2.2010 n. 622).

Sulla base delle precisate considerazioni va quindi respinta l'eccezione di difetto di legittimazione al ricorso con riferimento all'odierno ricorrente.

1.3 L'inammissibilità del ricorso viene infine eccepita dalla difesa del Comune sotto il profilo della carenza di interesse non potendo il ricorrente, di sesso maschile, conseguire alcun effettivo vantaggio dalla eliminazione del provvedimento impugnato, dovendo la rappresentanza di genere essere ripristinata attraverso la nomina di componenti di sesso femminile nella giunta di Atripalda.

Ritiene il Collegio che l'interesse al ricorso non è prerogativa esclusiva dei soli consiglieri comunali di sesso femminile. La garanzia dell'equilibrio di genere in seno agli organismi politici esecutivi risponde, infatti, non solo all'interesse degli appartenenti al sesso di volta in volta non adeguatamente rappresentato, ma riflette anche l'interesse generale, riconducibile al principio di buon andamento dell'azione pubblica (art. 97 Cost.), che, attraverso l'accesso paritario agli uffici pubblici e cariche elettive, la collettività intera possa beneficiare dell'apporto personalistico e qualificato di valori e competenze di cui sono portatori, nella diversità, i soggetti appartenenti ad entrambi i generi. Ne consegue che ogni consigliere comunale ha interesse a contestare la violazione

della parità democratica, onde ripristinare l'equilibrio di genere in conformità ai vincoli di obiettivo apposti al potere sindacale di nomina dei componenti della giunta comunale.

Va altresì rilevato che l'esigenza di ripristino della rappresentanza femminile nella giunta comunale sia sotto un profilo qualitativo che quantitativo potrebbe indurre il sindaco, nell'esercizio dei suoi poteri latamente discrezionali, opportunamente motivandone le ragioni, a rivedere anche in toto l'intera composizione dell'organo giuntale e relative ripartizione delle deleghe, ovvero a procedere alla sostituzione anche di più componenti, qualora le relative competenze possano dirsi in tutto o in parte assorbite in ragione dell'ingresso in Giunta del nuovo prescelto, senza essere necessariamente tenuto alla sostituzione, meramente aritmetica, di singoli assessori di sesso maschile con il corrispondente numerico di componenti di sesso femminile.

Ne consegue, anche sotto il profilo dell' interesse al ricorso, la piena ammissibilità dello stesso, che va quindi delibato nel merito.

- 2. Passando all'esame nel merito del ricorso, il Collegio ritiene che l'atto sindacale di nomina della giunta comunale di Atripalda prot. n. 6273 in data 18/05/2012 sia illegittimo e pertanto vada annullato per le motivazioni che seguono.
- Sia il ricorso dell'odierno ricorrente che l'atto di intervento delle associazioni private art. 51- Laboratorio di democrazia paritaria e Movimento italiano donne attive in politica M.I.D.ATT, convergono nell'articolazione dei motivi di censura nella parte in cui lamentano la violazione del principio delle pari opportunità, sia pure assumendo a parametri di riferimento diverse disposizioni normative: l'art. 51Cost, l'art. 6 TUEL e l'art. 31 dello Statuto

comunale di Atripalda - il primo e gli artt. 3, 51 e 117, comma 7, Cost., art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 1 Dlgs 11/04/2006 n.198 - le seconde.

In particolare si assume che l'atto di nomina della Giunta comunale sia soggetto al rispetto di parametri giuridici di legittimità procedimentale e sostanziale, che delimitano l'esercizio del relativo potere di scelta da parte del Sindaco, e che detti parametri conformativi, idonei a delimitare i confini della discrezionalità politica, sono stati disattesi in relazione al vincolo concernente la garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi nella compagine assessorile.

Il comune resistente eccepisce la mancanza di precettività delle norme costituzionali, ordinarie e secondarie che riconoscerebbero, solo a livello promozionale e programmatico, il principio della parità di genere, non essendo pertanto idonee a conformare il potere di scelta dei membri della Giunta comunale da parte del Sindaco.

La giurisprudenza amministrativa, confortata anche dalla conforme interpretazione del principio fornita dalla Corte Costituzionale, ha in più occasioni riconosciuto all'art. 51 Cost. (che sancisce «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».) valore di norma cogente e immediatamente vincolante, come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale (ex multis Corte Cost. n.

4/2010; Tar Campania - Napoli, sez. I, sentt. n. 12668 del 2010 e nn. 1427 e 1985 del 2011).

Il principio in questione è stato inteso in primo luogo come immediato svolgimento del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., non solo nella sua accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese.

Ma la pregnanza del principio nel tessuto ordinamentale, come in parte già rilevato più sopra, si svolge anche su un ulteriore piano dei valori costituzionali, giungendosi ad una più consapevole individuazione della sua valenza trasversale nella misura in cui lo si ricollega, in chiave strumentale, al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa: la rappresentanza di entrambi i generi nella compagine degli organi amministrativi, specie se di vertice e di spiccata caratterizzazione politica, 'garantisce racquisizione ai modus operandi dei ente, e quindi aua sua concreta azione amministrativa, di tutto quei patrimonio, umano, cuturate, sociate, di sensibitità e di propessionalità, che assume una articolata e divers ficata dimensione in ragione proprio deua diversità dei genere" (Tar del Lazio sent. n 6673/2011).

Il principio costituzionale così inteso, irradia di sè ulteriori disposizione poste dal legislatore ordinario a tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini e donne: il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che «l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera

di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività», mentre l'art. 6 TUEL (d.lgs 267/2000) al comma 3 prevede «Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti».

Inteso nei termini sopra specificati il principio di parità si pone come vincolo per l'azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall'ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire (promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell'azione amministrativa), con possibilità per gli attori istituzionali di individuare le modalità per la realizzazione più appropriata dei principi in questione, purchè nel rispetto delle basilari esigenze di ragionevolezza, coerenza e adeguatezza motivazionale.

Nell'ottica del pieno perseguimento dell'obiettivo della pari opportunità tra uomini e donne lo Statuto comunale di Atripalda, all'art.31, impegna l'azione degli organi comunali ad adottare misure concrete, funzionali alla prospettiva di valorizzazione della parità di genere e tra queste prevede la promozione della concreta presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi dell'ente ed in particolare della Giunta comunale.

In tali termini la stessa disposizione statutaria si pone come norma cogente che rinvia inevitabilmente a coerenti successive determinazioni amministrative, di applicazione e di dettaglio, ponendosi come vincolo conformativo all'azione amministrativa in generale ed in particolare alle determinazioni sindacali di scelta della compagine assessorile.

Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, il potere sindacale di nomina della Giunta comunale di cui all'atto sindacale impugnato prot. n. 6273 in data 18/05/2012, che esclude completamente dal suo seno la rappresentanza femminile, sia stato esercitato entro le guide della legittimità formale e sostanziale: occorre cioè scrutinare le ragioni e le modalità con cui il potere è stato speso con riferimento al paradigma normativo che impone il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, prestandosi l'atto oggetto dell'odierna impugnativa al sindacato giurisdizionale di legittimità sotto i profili di razionalità, logicità e ragionevolezza. Al riguardo il ricorrente contesta l'adeguatezza e veridicità degli stessi presupposti motivazionali, asserendo che gli stessi sono inidonei a superare i denunciati profili di violazione del principio di pari opportunità, attesa la composizione monogenere della Giunta comunale di Atripalda, in spregio ai sopra precisati principi normativi.

Il Collegio ritiene che non sia possibile affermare, sulla base degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, che l'azione del Sindaco sia stata improntata alla promozione del principio di pari opportunità, posto a più livelli quale limite conformativo all'esercizio del potere, nè che siano state garantite le sottese esigenze valoriali di imparzialità e buon andamento.

Infatti, esigenze di logica e ragionevolezza imponevano, nel caso di specie, che la scelta di non rendere presenti in seno alla Giunta comunale componenti di sesso femminile, pur se, in assoluto non illegittima, fosse motivata in maniera puntuale, illustrando i confini dell'apprezzamento operato e del giudizio conseguente (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2012, n. 679, ed in precedenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864).

All'uopo non può certo ritenersi esaustiva una motivazione, come quella addotta dal Sindaco del Comune di Atripalda, che in termini negativi si è limitata a dar conto della sussistenza di ragioni politiche e di opportunità ostative all'equilibrata presenza di entrambi i generi nella Giunta, attesa la necessità di dar conto in termini puntuali e positivi dell'attività istruttoria svolta al fine di rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione delle pari opportunità. Solamente lo svolgimento di un'attività istruttoria indirizzata in via promozionale alla acquisizione in seno al nominando consesso di specifiche professionalità appartenenti al genere femminile, (anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ai sensi dell'art. 47 TUEL) in grado di conciliare le esigenze di carattere strettamente politico con quelle del necessario rispetto dei vincoli legali e statutari in tema di parità di genere nella rappresentanza democratica, avrebbe potuto giustificare, in caso di comprovato esito fallimentare della stessa attività, la mancanza della componente femminile in seno alla Giunta, ove fosse acclarata la impossibilità di procedere altrimenti. Di tale attività preventiva e promozionale non vi è traccia nell'ordito motivatorio dell'atto gravato dall'odierno ricorrente, non essendo sufficiente addurre, a giustificazione dell'atto di nomina della Giunta priva di rappresentanti del sesso femminile, la necessità di acquisire tra i suoi componenti persone aventi pregressa esperienza politicae/o amministrativa al fine di ottimizzare attività, funzioni e risultati, quasi come se il requisito in questione fosse prerogativa dei soli appartenenti al genere maschile.

Nè può dirsi, come pure fa la difesa del Comune, che, quasi per un principio di compensazione, la mancata rappresentanza del genere femminile in Giunta possa ritenersi superata dalle deleghe conferite ai consiglieri comunali di genere femminile di sovraintendere determinati settori di attività comunale. E' di chiara evidenza,infatti, che il parametro di riferimento (rispetto del principio di pari opportunità) vada verificato alla stregua della sola composizione della compagine assessorile, essendo diversi le funzioni, i poteri e le prerogative che competono all'assessore rispetto al consigliere comunale cui siano affidati compiti di "supervisore" nelle materie oggetto di delega assessorile.

Per tutte queste ragioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento di tutti gli atti impugnati. Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

3. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25

ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore Giovanni Sabbato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/12/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)